

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

in persona dei signori magistrati:

Dott.ssa Stefania Frojo	Presidente
Dott. Augusto Salustri	Giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti	Giudice rel.

sciogliendo la riserva che precede, nel procedimento in epigrafe promosso da:

DEBITORE [...] e **DEBITRICE** [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. [OMISSIS]

-parte reclamante-

contro

BANCA S.P.A., rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. **Walter Giacomo Caturano** del Foro di Napoli, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-parte resistente-

avente ad oggetto: Reclamo ex art. 124 CCII avverso il decreto di inammissibilità dell'esdebitazione emesso in data 05.05.2025

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Il presente reclamo ha ad oggetto il provvedimento di diniego dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII emesso in data 05.05.2025 in seguito al ricorso promosso dai sigg. **DEBITORE** [...] e **DEBITRICE** [...].

Avvero il prefato provvedimento hanno interposto tempestivo reclamo (nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento) i sigg. **DEBITORE** [...] e **DEBITRICE** [...], contestando, nel merito, il provvedimento, il quale avrebbe affermato erroneamente l'assenza della meritevolezza dei debitori per avere questi contratto consapevolmente dei finanziamenti nella ragionevole prospettiva di non poterli adempiere.

Il prefato reclamo, quindi, è stato poi assegnato al Collegio scrivente e con decreto emesso in data 26.05.2025, previa concessione del rituale termine per la notifica del ricorso alle parti resistenti e /o controinteressate, è stata fissata udienza per la discussione del ricorso.

Con memoria del 12.06.2025 si è costituito in giudizio il creditore **BANCA S.P.A.**, chiedendo il rigetto del reclamo e insistendo, dunque, per la conferma del provvedimento emesso dal giudice di prime cure.

Ciò posto, dall'esame degli atti e delle memorie di parte risulta che le contestazioni mosse dalla parte reclamante non abbiano prodotto elementi tali da controbilanciare il giudizio espresso in primo grado. Le osservazioni risultano, infatti, carenti dal punto di vista giuridico rispetto ai requisiti richiesti per l'esdebitazione; il provvedimento gravato va quindi confermato seppur con diversa e più ampia motivazione.

In particolare, prescindendo completamente dal requisito soggettivo della meritevolezza, su cui peraltro esistono orientamenti diversi nella giurisprudenza di merito¹ ritiene il Collegio che le parti reclamanti non possano definirsi incapienti nel senso indicato dall'art. 283.

Infatti, l'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente presuppone pur sempre l'assenza di utilità da destinare ai creditori, ovvero l'incapienza nei termini indicati ex art. 283 CCII.

In punto giova rammentare che il D.lvo n. 136 del 13.09.2024 ha apportato, da ultimo, modifiche all'art. 283 CCII che nel testo vigente prevede che: *“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerato utilità ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati”*. Il prefato istituto - diversamente dall'esdebitazione in esito alla liquidazione controllata - trattandosi di esdebitazione “a costo zero”, ossia immediata e senza alcun pagamento dei crediti, è sottoposto ai fini dell'ammissibilità a stringenti requisiti, che devono essere vagliati prudentemente dal giudice (tanto più che i creditori terzi sono sostanzialmente chiamati a riferire sulla questione in un momento successivo a contraddittorio differito come si evince dall'art. 283 co. VIII CCCII).

In tal senso: *«L'esdebitazione del debitore incapiente è istituto al quale non è, come noto, riconosciuta alcuna natura concorsuale e alcuno scopo di soddisfazione, sia pure parziale, dei creditori, potendo essere richiesta e ottenuta al di fuori di una procedura liquidativa o compositiva, che si rivelerebbe del tutto inutile stante l'assoluta incapienza del debitore, anche relativa a beni futuri: l'esdebitazione comporta una declaratoria di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso a fronte di alcuna loro soddisfazione. Si tratta quindi di istituto che esprime un deciso e radicale vulnus ad un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, ovvero la responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), motivo per il quale la fattispecie delineata dall'art. 14 quaterdecies della legge n. 3 del 2012 e oggi*

¹ In particolare, l'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica ex art. 283 CCII, non solo ai debitori persone fisiche che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto meritevoli di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).

Giova evidenziare che tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta assunta dal sovraindebitato, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisite mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 283 co. 5 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.

dall'art. 283 CCI costituisce ipotesi di carattere eccezionale rimessa ad un vaglio giudiziale che deve necessariamente essere condotto con estremo rigore.» (Trib. Taranto, sez. II, 28/02/2024).

I requisiti da vagliare con rigore sono, tra gli altri, quello dell'incapienza e della meritevolezza, che devono sussistere per legittimare, da un lato, il beneficio del debitore che viene esdebitato e, dall'altro, il sacrificio dei creditori, il cui credito diventa inesigibile nei confronti del debitore.

Quanto all'incapienza, l'art. 283, co. 1, CCII indica che il debitore «non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura», mentre il co. 2, nella versione modificata a seguito del D. Lgs. 13/09/2024 n. 136, dispone che «Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.»

Se ne deve, dunque, dedurre che la condizione di incapienza sia una condizione oggettiva, ossia non dipendente dalla volontà del debitore (“non sia in grado di offrire”), tanto nella situazione attuale quanto in situazione futura, in tale secondo caso secondo una prognosi prospettica che consenta di desumere che il soggetto si trovi nell'oggettiva impossibilità di generare utili distribuibili, e che si tratti di una condizione non assoluta, che ricorre anche laddove il debitore abbia delle utilità, ma le stesse siano necessarie tanto alla produzione di un reddito, quanto al mantenimento proprio e della propria famiglia e non vi sia quindi spazio per una distribuzione ai creditori; verificando il rispetto di tali circostanze, il debitore può accedere al beneficio, avendo soddisfatto il primo requisito previsto della norma.

Ciò chiarito, in punto di diritto, è evidente che requisito oggettivo di cui è causa ovvero dell'incapienza del soggetto di cui si domanda l'esdebitazione non sussista nella specie; requisito che deve necessariamente coesistere con quello soggettivo al fine del positivo vaglio che conduce all'esdebitazione.

Ciò posto appare utile rammentare che il DEBITORE dispone di un emolumento pensionistico di circa € 1.700,00 netti mensili, al quale si aggiungono i contributi assistenziali, relativi all'assegno di invalidità del figlio.

La componente reddituale, come evidenziato dalla Banca nella propria memoria, è attualmente gravata – nei limiti di legge ex DPR 180/1950 – dalla trattenuta mensile di € [...], legittimamente acquisita da BANCA S.p.A., per effetto della “cessione” del quinto.

Attraverso la concessione dell'esdebitazione di cui all'art. 283 CCII è giocoforza ritenere che la predetta cessione verrebbe falcidiata ma tale fatto - di per sé - già è incompatibile in astratto con l'istituto dell'esdebitazione che presuppone che non vi sia nulla di aggredibile nel patrimonio del debitore.

Evidentemente **in costanza di cessione del quinto** (attuata nel rispetto della normativa di settore D.P..R 180/1950) **non si può affermare che non vi sia alcuna utilità per il ceto creditorio** dal momento che la cessione formalmente aggredisce una quota di reddito che può essere messo a disposizione dei creditori nei **limiti che sono già fissati della norma speciale di cui al DPR 180/1950**.

In altri termini, **l'ipotesi di cessione del quinto** (convergente quanto alle trattenute ad un sostanziale aggressione – pignoramento del quinto) **eccede l'istituto della esdebitazione del sovraindebitato incapiente e non sembra conciliabile con la procedura di cui all'art. 283 CCII** ove il debitore persona fisica deve essere meritevole e, nel contempo, impossidente, ovvero non deve essere " *in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*", sicché **per definizione non può essere titolare di diritti su beni sui quali i creditori possano aver agito in via esecutiva, ovvero pattuito una cessione del quinto.**

Per questo motivo, tra l'altro, a livello normativo a conforto dell'interpretazione datene, la fattispecie delle esecuzioni in corso non è contemplata nell'art. 283 CCII, diversamente, ad esempio, dall'ipotesi prevista dall'art. 70 co. IV del CCII (omologa del piano del consumatore) la quale prevede che il Giudice possa disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, ovvero delle cessioni o deleghe di pagamento.

Una diversa esegesi porterebbe ad una interpretazione capziosa dell'istituto tenuto conto che a livello sistematico l'esdebitazione dell'incapiente si affianca alle altre procedure di sovraindebitamento (piano di ristrutturazione del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata del patrimonio) come una quarta opzione "a costo zero" riservata ai casi estremi. A differenza di queste procedure, tuttavia, non prevede alcun pagamento ai creditori: è una misura eccezionale e *una tantum* che prescinde dall'apertura di una liquidazione concorsuale, permettendo al debitore di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere la cancellazione dei debiti residui. Proprio per questo suo carattere drastico (dare sollievo al debitore senza soddisfare i creditori), il legislatore l'ha circondata di cautele e requisiti stringenti, per evitare abusi, evitando dunque il ricorso all'esdebitazione quando ci siano comunque delle utilità distribuibili ai debitori. Per tale motivo assorbente il reclamo va rigettato.

Si stima congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in ragione della novità dell'istituto nonché tenuto conto che non esiste, allo stato, un univoco orientamento della giurisprudenza sull'istituto.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

RIGETTA il reclamo promosso da DEBITORE, e DEBITRICE;

COMPENSA integralmente le spese di lite.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea del 24.06.2025.

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Stefania Frojo)

IL GIUDICE ESTENSORE
(dott.ssa Federica Lorenzatti)